

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5627 del 02/10/2025
Oggetto	RINNOVO, CON VARIAZIONE DELLA POTENZA NOMINALE, DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE ALFERELLO AD USO IDROELETTRICO, E CONTESTUALE OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO IN LOCALITA' MOLINO DI PATRICE-ALFERO NEL COMUNE DI VERGHERETO (FC). DITTA: MALPEZZI ROBERTO. PRATICA: FCPPA3186
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5852 del 02/10/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due OTTOBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 959/1953 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 925/1980 (Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art.

- 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015; sulla durata delle concessioni n. 787/2014 e 2102/2013;
 - la d.G.R. n. 1793/2008 (Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico);
 - la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. PG/2020/123484 del 28/08/2020 con cui l’impresa individuale Malpezzi Roberto, c.f. MLPRRT58S06L764L, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali dal torrente Alferello , ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Verghereto (FC), località Molino Patrice di Alfero, con destinazione ad uso idroelettrico, per una portata massima di esercizio pari a l/s 300, una portata media pari a l/s 162,50 ed una potenza nominale di concessione pari a 143,38 kW, con scadenza al 30/09/2020, assentita con det. n. 470/1994 e successiva variante det. n. 7991/2012 (codice pratica FCPPA3186);
- che con successiva nota acquisita al prot. 13/06/2025.0107351.E sono state trasmesse le integrazioni tecniche, con le quali:
 - è stata evidenziata l’occupazione di area del demanio idrico con un attraversamento di ml 4 con condotta forzata del diametro di 600 mm, nel Comune di Verghereto (FC), individuata al foglio 34 fronte mapp.li 2 e 8;
 - è stato aggiornato in 106,24 m il salto di concessione, a seguito di nuovo rilievo topografico più preciso e puntuale, utilizzando uno Strumento GPS Geomax Zenith 50, senza che sia stata effettuata alcuna modifica alle opere;

CONSIDERATO che:

- quanto comunicato con nota prot. 13/06/2025.0107351.E comporta una variazione dei dati di concessione poiché implica un aggiornamento del valore di potenza nominale da 143,38 kW a 169,25 kW oltre all’adeguamento dell’occupazione di aree del demanio idrico;
- si è proceduto a pubblicare la domanda di rinnovo sul BURERT n. 174 del 02/07/2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;
- la destinazione d'uso dell'area demaniale è qualificabile, per la definizione del canone, come uso attraversamento con condotta;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il torrente Alferello cod. corpo idrico IT081301010000001_2ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è scarso;
- che la derivazione è ubicata all'interno della ZSC-ZPS “BALZE DI VERGHERETO, MONTE FUMAILOLO, RIPA DELLA MOIA”, codice IT4080008, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva, ma risulta comunque assentibile sulla base delle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

DATO ATTO che in data 23/06/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta a prot. n. 13/06/2025.0107351.E;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 18/06/2025.0110601.U, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Regione Emilia-Romagna, Settore Agricoltura Caccia e Pesca ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (prot. n. 23/06/2025.0113002.E);

- Regione Emilia-Romagna, Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo zone Montane - Area Biodiversità (prot. n. 24/06/2025.0113819.E)

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 50 sia nel periodo estivo che in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 02/10/2025 un deposito cauzionale pari a 3.048,79 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FCPPA3186;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Malpezzi Roberto, c.f. MLPRRT58S06L764L, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale con variazione della potenza nominale e occupazione di area demaniale, cod. pratica FCPPA3186, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi dal torrente Alferello, in comune di Verghereto (FC) loc. Molino di Patrice-Alfero, su area appartenente al demanio idrico censita al fg. 34, fronte mapp. n 22, coordinate UTM RER x: 746031 y: 857094;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;

- portata massima di esercizio pari a l/s 300; portata media pari a l/s 162,5;
 - salto idraulico pari a 106,24 metri;
 - tratto sotteso pari a 900 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a kW 169,25;
 - produzione di energia attesa pari a kW/h 1.482.630 su base annua;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a l/s 50 sia nel periodo estivo che in quello invernale;
 - caratteristiche delle aree demaniali in concessione: l'occupazione di area del demanio idrico di ml 4 con condotta forzata del diametro di 600 mm, nel Comune di Verghereto (FC), individuata al foglio 34 fronte mapp.li 2 e 8;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2044;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/10/2025, registrato al prot. N. 02/10/2025.0174405.E;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 3.048,79 euro, di cui 2.868,49 euro per la risorsa idrica e 180,30 euro per l'area demaniale;
 5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 3.048,79 euro;
 6. di stabilire che a garanzia del ripristino e per la somma pari a 13.531,53 euro stimata sulla base del piano di ripristino presentato, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza fideiussoria in favore della Regione Emilia Romagna, da trasmettere ad ARPAE entro 45gg dall'emissione del presente atto;
 7. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
 8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata all'impresa individuale Malpezzi Roberto, c.f. MLPRRT58S06L764L (cod. pratica FCPPA3186).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE

1. L'opera di presa è costituita da una presa a trappola con griglia defogliante sul torrente Alferello, sita in Comune di Verghereto (FC) loc. Molino di Patrice - Alfero, su area demaniale censita al fg. 34 fronte mapp. 22; coordinate UTM RER: x: 746031 y: 857094.
2. La risorsa idrica prelevata, dopo il passaggio nel pozzetto sghiaiatore, è convogliata mediante un canale a pelo libero al bacino di accumulo. Da questo bacino la risorsa viene convogliata, mediante una condotta forzata interrata di lunghezza pari a circa 680 m, all'impianto idroelettrico sito in Comune di Verghereto (FC), su area di proprietà del concessionario censita al fg 26 mapp. 161.
3. La risorsa turbinata nell'impianto idroelettrico viene infine rilasciata nel torrente Alferello, al foglio 26 fronte mappale 161 del Comune di Verghereto (FC); coordinate UTM RER x: 745670 y: 857760.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di kW 169,25 per un salto nominale di m. 106,24;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a 162,5 l/s e nella misura massima di 300 l/s.
3. L'area demaniale occupata con le opere relative all'impianto è così quantificata: attraversamento di ml 4 con condotta forzata del diametro di 600 mm, nel Comune di Verghereto (FC), individuato al foglio 34 fronte mapp.li 2 e 8;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, risultante dalla somma del canone determinato per l'uso della risorsa idrica e di quello determinato per

l'occupazione permanente delle aree demaniali.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 3.048,79 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica

degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Scala di risalita per la fauna ittica** - Il concessionario deve realizzare entro 12 mesi dall'emissione del presente atto, e successivamente mantenere in regolare stato di funzionamento, una piccola scala di risalita per i pesci creata dalla disposizione del pietrame presente in sito, senza l'utilizzo di cementi o stucchi.
2. **Deflusso minimo vitale** - Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 50 l/s, attraverso uno stramazzo in parete spessa a servizio della scala di risalita per l'ittiofauna, conformemente a quanto proposto nella "Relazione sul rilascio del DMV" acquisita al prot. n. 13/06/2025.0107351.E. Tale stramazzo dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall'emissione del presente atto. L'Amministrazione concedente può aumentare il valore di DMV in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
3. **Dispositivo di misurazione** – Il monitoraggio delle portate prelevate dovrà essere effettuato tramite l'analisi della produzione elettrica oraria corredata dalla equazione di conversione nel valore della portata di derivazione. Il concessionario è tenuto a trasmettere le risultanze di tale monitoraggio entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, attraverso il portale della domanda online all'indirizzo <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> autenticandosi mediante SPID. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, sul portale della domanda online all'indirizzo <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> autenticandosi mediante

SPID, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annua maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo e monitoraggio istituzionale;
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
8. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - AREE E CONDIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Prescrizioni della Regione Emilia-Romagna, Settore Agricoltura Caccia e Pesca ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (prot. n. 23/06/2025.0113002.E):
 - Il concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni di natura generale relative alla salvaguardia della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici per gli interventi in alveo, riportate integralmente in allegato al disciplinare.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi, sulla base di quanto indicato nel "Piano di dismissione delle opere in Area Demaniale" acquisito al prot. n. 13/06/2025.0107351.E, e comunque secondo le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalle Amministrazioni competenti, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale nonché della fideiussione stipulata a garanzia del ripristino.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.